

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1549

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(CRISTOFORI)

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992,
n. 373, recante disposizioni urgenti per il recupero degli
introiti contributivi in materia previdenziale

Presentato il 10 settembre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le disposizioni del decreto-legge in esame richiedono l'adozione in via di urgenza, stante la necessità inprocrastinabile di recuperare flussi finanziari fiscali e parafiscali indispensabili per la riduzione del disavanzo pubblico.

Per concrete iniziative di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale e contributiva, il provvedimento prevede in particolare:

Articolo 1. *Sportelli polifunzionali e iscrizione dei lavoratori autonomi.*

L'articolo 14 della legge n. 412 del 1991 prevede che le iscrizioni all'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori per i contributi unificati in agricoltura (SCAU) debbano essere effettuate presso uno sportello unificato, con atto che produce immediatamente effetto per tutti gli enti destinatari. Tuttavia la norma non ha avuto finora attuazione per alcune carenze normative che occorre colmare al fine di generalizzare questo obiettivo. In particolare occorre precisare:

che destinatari della norma sono tutte le aziende che svolgono qualunque

tipo di attività che occupi lavoratori dipendenti, nonché lavoratori autonomi e i loro familiari coadiuvanti;

che tra gli enti destinatari della norma vanno comprese anche le cancellerie dei tribunali;

che l'atto di iscrizione produce effetti immediati, superando le competenze finora attribuite alle commissioni provinciali, istituite presso le camere di commercio, per la iscrizione degli artigiani e dei commercianti;

che lo sportello unificato deve essere supportato dalla costituzione di un archivio automatizzato logicamente condiviso tra i vari enti e che contenga tutte le informazioni significative per l'iscrizione a ciascun ente.

La norma consente, tra l'altro, di ammettere al pagamento delle contribuzioni previdenziali diverse decine di migliaia di lavoratori autonomi che sono attualmente in attesa delle decisioni delle commissioni provinciali dell'artigianato e dei commercianti, la cui attività presenta una situazione di arretrato quantificabile in una media di circa due anni.

Con lo sportello unico ad effetto obbligatorio immediato per tutti gli enti interessati si eviteranno iscrizioni tardive o mancate iscrizioni ad alcuni degli enti e sarà possibile avere uno schedario generale di tutte le aziende.

Articolo 2. Creazione di una base di dati.

Collegata con lo sportello polifunzionale e per sviluppare un efficace sistema di lotta all'evasione è l'esigenza che qualunque rapporto tra la pubblica amministrazione e altri soggetti pubblici e privati, siano persone giuridiche o fisiche, sia basato sulla comunicazione del codice fiscale (obbligo non esteso attualmente a tutti i rapporti con tutta la pubblica amministrazione).

Inoltre tutte le amministrazioni, impegnate nella lotta al lavoro sommerso, devono disporre dell'esatto recapito dei sog-

getti tenuti agli obblighi fiscali e parafiscali e vanno quindi impostati rapporti con i comuni che detengono l'anagrafe dei cittadini residenti.

Da questo deriva la norma che:

prevede l'obbligatorietà che lo scambio di dati tra le amministrazioni e gli altri organismi fornitori di servizi o associativi avvenga attraverso il codice fiscale;

fissa un termine ristretto — al massimo il 30 giugno 1993 — entro il quale il codice fiscale deve essere comunicato dai cittadini agli enti interessati;

stabilisce l'obbligo che tutti i comuni che dispongono o si servono di centri di elaborazione dati ovvero che possono essere collegati alla rete videotel dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) di consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che gestiscono attività di prelievo fiscale e parafiscale o che erogano servizi di pubblica utilità.

Le modalità tecniche di attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e all'uso dei collegamenti medesimi saranno stabilite con apposito decreto interministeriale.

Articolo 3. Vigilanza integrata.

L'attività di vigilanza esterna viene ora condotta separatamente da parte del Fisco — Guardia di finanza — e degli enti addetti al prelievo parafiscale (INPS, INAIL, SCAU, eccetera), anche se per questi sussistono forme di coordinamento del Ministero del lavoro, che tuttavia non sempre sono — per carenza normativa e di personale — adeguate.

Di qui l'esigenza di costituire un « corpo ispettivo unificato » che svolgerà azione di vigilanza integrata sia per il Fisco che per il « parafisco », al quale parteciperanno quindi la Guardia di finanza, gli Ispettorati del lavoro, gli Ispettorati degli enti previdenziali e anche Carabinieri e Forze di Polizia.

Tale corpo dovrà essere costituito da almeno 4000 unità e gli enti previdenziali dovranno contribuire con un apporto non

inferiore al 50 per cento della propria forza ispettiva.

Nell'azione operativa, il corpo si avvarrà di tutti i dati disponibili delle singole amministrazioni e, per quanto concerne gli enti previdenziali, sarà prevista la fungibilità da parte di qualsiasi ispettore degli enti medesimi.

Articolo 4. Attività « sommerse ».

La normativa attuale prevede sanzioni particolarmente gravose nei casi di omissioni contributive che, se colpiscono giustamente le inadempienze a norme previdenziali, costituiscono anche una pesante remora per la regolarizzazione, da parte degli interessati, dei periodi di evasione contributiva, soprattutto se di lunga durata e connessi ad inizio di attività. In

tale contesto viene a perpetuarsi una situazione di attività sommerse di cui, in concreto, risulta difficile l'individuazione.

Viceversa, l'obiettivo da conseguire è quello di far emergere (e quindi inserire nel sistema) i soggetti del tutto « ignoti » al regime previdenziale.

È perciò opportuna una disposizione che stabilisca, in caso di spontanea auto-denuncia presso gli sportelli unificati da effettuarsi entro il 31 gennaio 1993, l'abbattimento della misura delle sanzioni a livello degli interessi legali pari al 10 per cento annuo, entro un massimo del 50 per cento per i soggetti che denunciano per la prima volta la propria attività con personale dipendente.

Il fenomeno interessa un consistente numero di microimprese attualmente molto presenti nell'economia sommersa, come evidenziano diverse ricerche statistiche (ISTAT, CENSIS).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.

Decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1992.

**Disposizioni urgenti per il recupero
degli introiti contributivi in materia previdenziale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di recuperare introiti contributivi in materia previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali).

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni, con effetto dal 1° ottobre 1992:

a) dopo le parole: « alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » sono inserite le seguenti: « , nonché alle cancellerie dei tribunali, »;

b) dopo le parole: « con lavoratori dipendenti, » sono inserite le seguenti: « nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, »;

c) dopo le parole: « sono effettuate » è inserita la seguente: « esclusivamente »;

d) nel secondo periodo, dopo le parole: « dal datore di lavoro » sono inserite le seguenti: « ovvero dal lavoratore autonomo ».

2. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al predetto comma 4 si perfezionano esclusivamente attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli ed hanno effetto imme-

diato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa.

3. Lo sportello polifunzionale è coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per perfezionare l'atto di iscrizione. Le modalità tecniche per la realizzazione e la gestione di tale archivio sono definite con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

ARTICOLO 2.

(Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi).

1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale.

2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.

3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità.

4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati eventualmente costituiti per la gestione delle licenze di esercizio.

5. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati.

ARTICOLO 3.

(Vigilanza integrata).

1. È costituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una forza di vigilanza integrata tra gli uffici fiscali e la Guardia di finanza, gli ispettorati del lavoro ed i servizi ispettivi degli enti previdenziali, con il compito della vigilanza e del recupero nel campo dell'obbligo tributario e contributivo. Alla forza di vigilanza integrata, in caso di particolari necessità, per fini di attuazione dei servizi operativi, possono partecipare anche ufficiali ed agenti dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato.

2. Alla forza integrata di cui al comma 1 sovrintende, a livello nazionale, una direzione operativa costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra le amministrazioni e gli enti interessati. La predetta direzione operativa provvederà alla costituzione, con criteri analoghi, delle direzioni operative regionali.

3. La forza di vigilanza integrata sarà composta di 4.000 unità; gli enti previdenziali contribuiranno con un apporto non inferiore al 50 per cento della forza dei propri servizi ispettivi.

4. Nell'azione di vigilanza la forza integrata si avvarrà di tutti i dati disponibili delle singole amministrazioni. Per quanto concerne gli enti previdenziali l'accertamento svolto dal funzionario di un ente avrà effetto anche per quanto di competenza degli altri enti.

ARTICOLO 4.

(Agevolazioni per i contribuenti).

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 31 gennaio 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi legali al 10 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano sempreché alla data di presentazione della denuncia non siano iniziate ispezioni o verifiche da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte degli istituti previdenziali.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Madrid, Ambasciata d'Italia, addì 9 settembre 1992.

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.